

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17761/2024 R.G. proposto da:

Clod srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'avvocato Claudio Defilippi

-ricorrente-

contro

Comune di Rozzano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Sarteschi

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2049/2024
depositata il 09/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dal Consigliere Cosmo Crolla.

FATTI DI CAUSA

1 La Corte d'Appello di Milano, con l'impugnata sentenza, rigettava il reclamo proposto da Clod srl avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della reclamante su istanza del Comune di Rozzano.

2 La Corte milanese premetteva che risultava sprovvisto di prova l'asserito piano di rateizzazione dei debiti verso il fisco e di quelli con l'amministrazione comunale di Rozzano, per tributi locali.

2.1 Rilevava che, risultando la sussistenza attuale di debiti scaduti e non pagati per oltre € 300.000, era evidente la conclamata incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni da parte della società che non aveva assolto all'onere di fornire la prova della sua qualifica di imprenditore minore, non soggetto alla liquidazione giudiziale.

2.2 In particolare i bilanci prodotti, relativi alle ultime tre annualità, erano assolutamente inidonei allo scopo: si trattava infatti di bilanci mai depositati, privi di verbale di approvazione, non attendibili anche per quanto riguarda le poste debitorie in essi (non) inserite.

2.3 Non rivestiva alcuna rilevanza, secondo la Corte, il fatto che, dopo l'instaurazione della procedura avanti al tribunale su istanza del Comune di Rozzano, la ricorrente avesse presentato richiesta di nomina di un gestore della crisi, al fine di poter proporre un concordato minore, atteso che il presupposto soggettivo per la proposizione di tale procedura è quello di essere impresa sottosoglia, circostanza contraddetta dall'istruttoria che ha preceduto la pronuncia di liquidazione giudiziale.

2.4 In ogni caso, l'art. 7 CCII non preclude in alcun modo che, a fronte di un accertato stato di insolvenza - oltre che degli altri requisiti di legge -,

possa essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, pur in presenza di un'istanza per una alternativa regolazione della crisi.

Clod srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi, il comune di Rozzano ha svolto difese con controricorso, illustrato con memoria ex art. 380bis1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 I mezzi di impugnazione possono così essere riassunti:

primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. 602/73, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per non avere la Corte distrettuale tenuto conto degli accordi avviati con il Comune di Rozzano e con Agenzia dell'Entrate e delle rateizzazioni, come documentato in corso di giudizio;

secondo motivo: violazione dell'art. 2, comma 1 lett. c), e 121 CCII, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e 4, c.p.c.; si sostiene che alla Corte erano stati offerti elementi (bilanci aziendali, ritenuti, in maniera del tutto apodittica inattendibili, documentazione economico-patrimoniale) che consentivano di ritenere provato il mancato superamento delle soglie per poter dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale;

terzo motivo: violazione degli artt. 74 e s. CCII, per omesso esame di un fatto decisivo, omessa e/o apparente motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1 nn. 3, 4 e 5, c.p.c.; si argomenta che la Corte abbia immotivatamente negato rilevanza alla domanda di ammissione al concordato minore in contrasto con i principi di salvaguardia dell'impresa e favore concordatario;

quarto motivo: violazione e falsa applicazione delle norme che regolamentano l'insolvenza e la crisi di impresa – omessa motivazione sulla sussistenza dello stato di insolvenza; si ascrive alla Corte di aver ignorato, ai fini della determinazione dello stato di insolvenza, gli accordi

con l'Agenzia delle Entrate e con il Comune per la rateizzazione delle pendenze fiscali e tributarie e di non aver considerato che la ricorrente non aveva pendenze con altri creditori né pendevano a suo carico procedure esecutive;

quinto motivo: violazione dell'art. 1185 c.c. e delle norme sull'esigibilità dei crediti, con omesso esame di un fatto decisivo, nonché carenza di motivazione per avere la Corte ritenuto esigibili i crediti dell'Amministrazione Finanziaria e del Comune nonostante vi fosse un piano di rateizzazione.

2 Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile.

2.1 Non superano il vaglio di ammissibilità il primo, secondo, terzo e quinto motivo in quanto gli stessi presentano un evidente deficit di specificità.

2.2. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, pur non dovendo essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, dovendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, può ritenersi rispettato ove nell'atto difensivo sia stato però ed almeno puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U. n. 8950/2022).

2.3 Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno affatto adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo riportato, neppure sinteticamente, il contenuto, funzionale a sostenere le argomentazioni e le contestazioni svolte, degli atti richiamati nelle censure (piani di rateizzo, bilanci, domanda di concordato minore).

2.4 Il terzo e il quinto mezzo prospettano genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed

errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 6866/202022, 33348/2018; 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; 5964/2015; 26018 e 22404 del 2014).

2.5 Il terzo motivo andrebbe comunque respinto in quanto i giudici di merito hanno correttamente applicato l'art.7, comma 3, CCII che consente al Tribunale di procedere alla pronuncia di liquidazione giudiziale nel caso in cui la domanda diretta a regolamentare la crisi o l'insolvenza con strumenti negoziali sia inammissibile.

2.6 Nel caso di specie la Corte ha accertato, *incidenter tantum*, l'inammissibilità della richiesta di accesso alla procedura di concordato minore avanzata dalla ricorrente successivamente alla proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale «*atteso che il presupposto soggettivo per la proposizione di tale procedura è quello di essere impresa sottosoglia, circostanza che risulta disattesa dalle risultanze in atti*».

2.7 Va, altresì, soggiunto che, ai sensi dell'articolo 40 CCII, comma 10, la domanda deve essere presentata entro la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale; nulla di tutto ciò risulta nel corpo del motivo, dove si fa generico riferimento ad un raggiungimento di «*accordi con il professionista incaricato della gestione della crisi*» senza alcuna specificazione circa le modalità di presentazione di una domanda di ammissione alla procedura di concordato minore.

2.8 Le censure contenute nel quarto (e anche nel quinto) motivo si riversano nel merito, richiedendo alla Corte di rinnovare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove.

2.9 Risponde infatti a consolidato indirizzo che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza integra

un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto - come nel caso di specie - da una motivazione giuridicamente corretta e non inficiata dall'omesso esame di fatti che risultino effettivamente decisivi (Cass. 8745/2023, 32311/2022, 17105/2019 e 7252/2014).

3. Nulla è però da statuire sulle spese del presente giudizio, in quanto il controricorso è inammissibile per essere stato tardivamente depositato.

3.1. L'art. 370, comma 1, c.p.c., nella nuova formulazione applicabile *ratione temporis* alla controversia in esame, prevede che «*la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso*».

3.2 L'art. 9, comma 1, CCII, a sua volta, stabilisce che «*La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente*».

3.3 La disciplina della inoperatività della sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 riguarda il procedimento di dichiarazione della liquidazione giudiziale in ogni sua fase e stato ed investe, quindi, anche il termine per il deposito del controricorso (cfr., con riferimento ad altre ipotesi di mancata applicazione della l. 742/1969 anche ai termini del controricorso, Cass. nn. 5684 e 2140/2006).

3.4 Nel caso di specie, poiché il ricorso è stato notificato il 6/8/2024, il termine per depositare il controricorso, non tenendo conto della sospensione del periodo feriale, veniva a scadere lunedì 16/09/2024, mentre esso è stato depositato il 9/10/2024.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.

Il Presidente

Massimo Ferro